

Descrizione

TATUATRICE/TORE: attività disciplinata dalle “Linee Guida del Ministero della Sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” - Circolari del 05/02/1998 n. 2.9/156 e del 16/07/1998 n. 2.8/63 - e dalla DGR n. 11 del 2013, che consiste nella tecnica di colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l’introduzione intradermica di pigmenti mediante l’uso di apparecchiature utilizzando aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte e finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti o semipermanenti.

PIERCER: attività disciplinata dalle “Linee Guida del Ministero della Sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” - Circolari del 05/02/1998 n. 2.9/156 e del 16/07/1998 n. 2.8/63 - e dalla DGR n. 11 del 2013, che consiste nella perforazione di varie parti del corpo umano allo scopo di inserirvi anelli o oggetti ornamentali in metallo di diversa forma e dimensione.

Il trucco permanente e semi-permanente è soggetto ai medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l’attività di tatuaggio.

Non è consentito lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o al di fuori dei locali indicati nella Scia.

Requisiti morali

Per poter svolgere l’attività sopradescritta, il titolare di impresa individuale o i legali rappresentanti e gli altri soggetti elencati dall’art. 2 del DPR 3 giugno 1998 n. 252, nel caso di associazioni, società e consorzi, cooperative (precisamente tutti i componenti del consiglio di amministrazione per le S.p.A. e S.r.l., i soci accomandatari per le s.a.s., i soci amministratori per le s.n.c.) nonché, l’eventuale persona preposta all’attività, necessitano dell’assenza di pregiudiziali di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia .

Requisiti professionali

I requisiti devono essere posseduti dal titolare o da almeno uno dei soci o da un responsabile tecnico.

Durante tutto l’orario di apertura dell’esercizio e nell’esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti deve essere presente la persona in possesso dei requisiti professionali.

Gli operatori di tatuaggio e piercing devono aver compiuto il 18° anno di età ed essere in possesso dell’idoneità soggettiva che si ottiene con la frequenza al corso previsto con DGR n. 693 del 23.03.2001.

Sono riconosciute le attestazioni rilasciate da altre Regioni, a condizione che venga documentato che i percorsi formativi sono stati realizzati conformemente alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza di cui alla nota del Ministero della Sanità n. 2.8./170 del 20.02.1998.

Requisiti dei locali

I locali per l’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing devono essere in possesso dei requisiti di agibilità prescritti dalle norme e dal regolamento edilizio vigente e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa di settore.

Inoltre, devono essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati

di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, è subordinato a previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La SCIA, corredata delle autocertificazioni e delle attestazioni relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

La SCIA costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività ed è valida per l'intestatario/o e per i locali in essa indicati.

Il subingresso, inteso come trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività per atto tra vivi o mortis causa, le modifiche dei locali (riduzione, ampliamento e/o diversa distribuzione dei locali), il trasferimento della sede dell'attività e la variazione della/del responsabile tecnica/o sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP. La SCIA dovrà essere presentata contestualmente al verificarsi della nuova situazione di fatto e il subingresso, in particolare, trattandosi di vero e proprio titolo abilitante, dovrà essere presentato al SUAP prima dell'inizio effettivo dell'attività.

Orario delle attività artigianali

L'orario di apertura degli esercizi di barbiere, acconciatore, estetista e di tatuaggio e piercing è disciplinato dall' [ordinanza sindacale n. 1 del 18/01/2024](#)

Normativa di riferimento

[DGR 9 gennaio 2023 n. 11](#) "Revisione della DGR n. 2401 del 14/10/2010 in materia di tatuaggio e piercing. Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing"

[DPR 7 settembre 2010 n. 160](#) "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive"

[D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"

Circolare del Ministero della Sanità n. 2.8./170 del 05.02.1998.

[Legge 7 agosto 1990 n. 241](#) "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

[Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatrice/tore, estetista, tatuaggio e piercing](#)